

Mercoledì 9 maggio 2012

Commissione VI

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

(omissis)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 maggio 2012. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 15.45.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06801 Lo Monte e Zeller: Sussistenza dell'obbligo di indicazione separata in fattura del costo della manodopera ai fini della fruizione della detrazione del 36 per cento sulle ristrutturazioni edilizie.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) si dichiara soddisfatto della risposta, con la quale il Sottosegretario, che ringrazia, ha definitivamente chiarito come, in esito all'abrogazione dell'articolo 1, comma 19, della legge n. 244 del 2007, disposta dall'articolo 7, comma 2, lettera r), del decreto-legge n. 70 del 2011, non permanga, a carico del contribuente che intenda avvalersi della detrazione del 36 per cento sulle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, l'obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera utilizzata per l'esecuzione dei lavori nella fattura emessa a saldo dopo l'entrata in vigore del predetto decreto-legge.

(omissis)

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI SEDUTA DELL'8 MAGGIO 2012

(omissis)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

LO MONTE, ZELLER e BRUGGER. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, « legge finanziaria 2008 », e successive modificazioni, in materia di proroga delle agevolazioni IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia, ha introdotto per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, una proroga delle agevolazioni tributarie per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; le agevolazioni in questione, corrispondenti ad una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, si applicano:

a) agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 31, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011;

b) agli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, che siano eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, le quali provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2012, come da ultimo modificato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° gennaio 2012;

l'articolo 1, comma 19, della legge n. 244 del 2007 ha stabilito che le agevolazioni di cui al comma 17, «spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura»;

l'obbligo di indicazione separata del costo della manodopera si applica sia nel caso delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio con detrazione Irpef pari al 36 per cento, sia nel caso dell'agevolazione fiscale sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici con detrazione Irpef o Ires pari al 55 per cento sull'importo totale;

l'Agenzia delle entrate ha interpretato il suddetto enunciato stabilendo che il costo da evidenziare in fattura, ai fini della spettanza della detrazione Irpef sulle ristrutturazioni edilizie, deve essere quello sostenuto dall'impresa fornitrice per remunerare la manodopera utilizzata per l'intera esecuzione dei lavori;

nella risoluzione ministeriale 167/E del 12 luglio 2007, in risposta ad una specifica istanza di interpello, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che sulle fatture d'acconto relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale, agevolati con la detrazione del 36 per cento, non vi è l'obbligo di indicazione separata del costo della manodopera utilizzata e che tale adempimento, la cui assenza in fattura d'acconto non è comunque causa di decadenza dell'agevolazione, si rende, invece, necessaria per le fatture emesse a saldo;

l'articolo 7, comma 2, lettera r), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha previsto, da ultimo, l'abrogazione dell'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, determinando pertanto il venir meno dell'adempimento precedentemente considerato, a valere sia per le detrazioni al 36 per cento, sia per quelle al 55 per cento -:

se, al fine di avvalersi della detrazione del 36 per cento, nel caso di lavori iniziati in data antecedente l'entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, con emissione di fatture di acconto senza specifica indicazione del costo della manodopera, rimanga fermo l'obbligo, per tutte le fatture successivamente emesse a saldo, di indicazione separata del costo della manodopera utilizzata per l'intera esecuzione dei lavori.

(5-06801).

(omissis)

Mercoledì 9 maggio 2012

Commissione VI

ALLEGATO 3

5-06801 Lo Monte e Zeller: Sussistenza dell'obbligo di indicazione separata in fattura del costo della manodopera ai fini della fruizione della detrazione del 36 per cento sulle ristrutturazioni edilizie.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 1, commi 17 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 n. 244 che ha prorogato la detrazione del 36 per cento delle spese sostenute, prevista dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, prevedendo che la detrazione spetti «a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura».

In particolare, tenuto conto che a seguito dell'emanazione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), l'obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura è stato abrogato, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere se nel caso di lavori iniziati in data antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 70 del 2011, con l'emissione di fatture in acconto senza specifica indicazione del costo della manodopera, permanga l'obbligo,

per le fatture successivamente emesse a saldo, dell'indicazione separata del costo della manodopera per l'esecuzione dei lavori.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate rappresenta che l'articolo 7, comma 2, lettera r), del citato decreto-legge n. 70 del 2011, nel quadro degli interventi di semplificazione, ha abrogato l'articolo 1, comma 19, della legge n. 244 del 2007, secondo cui «Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura».

È stato, pertanto, eliminato l'obbligo di indicare nella fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata per i richiamati interventi di recupero del patrimonio edilizio, prima posto come condizione per la fruizione delle relative detrazioni. In esito all'abrogazione in argomento, l'Agenzia delle entrate rileva che, con riferimento alla situazione prospettata dagli Onorevoli interroganti non permane in capo al contribuente l'obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera utilizzata per l'esecuzione dei lavori nella fattura emessa a saldo dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge 70 del 2011.